

REGOLAMENTO (UE) N. 114/2012 DEL CONSIGLIO**del 10 febbraio 2012****che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 ⁽¹⁾, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio ⁽²⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽³⁾ dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (2) Con decisione 2012/36/PESC il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere estese sia alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, incluse in particolare le persone che detengono una posizione dominante, sia alle persone e alle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.
- (3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.⁽²⁾ Decisione del 25 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18).⁽³⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

1) l'articolo 2 è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati negli allegati I, IA e IB.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nell'allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (*), come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o associati ai responsabili.

5. Nell'allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o associati ai responsabili.

6. Nell'allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC, come: i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia; o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono.

(*) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.;

- 2) all'articolo 2 *ter*, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4 *bis* e all'articolo 8 *bis*, paragrafi 1 e 4, i riferimenti agli «allegati I e IA» sono sostituiti dai riferimenti agli «allegati I, IA e IB».

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Consiglio
La presidente
C. ANTORINI

ALLEGATO

«ALLEGATO IB

Il presente allegato non contiene nessuna voce.»
